

Sinergie tra le Direttive VIA/VAS e il diritto ambientale sostanziale dell'UE

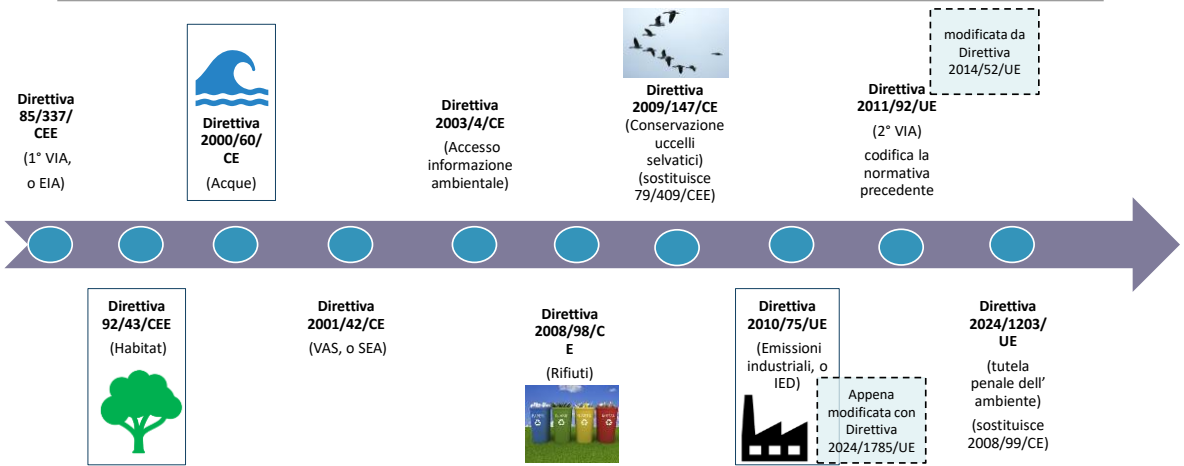
DIRETTIVA HABITAT, DIRETTIVA QUADRO SULLE ACQUE, DIRETTIVA SULLE EMISSIONI INDUSTRIALI

FIRENZE, 8 MAGGIO 2025 - WORKSHOP E.R.A.

DOTT. VALERIO BAGATTINI - SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ORISTANO, MEMBRO E.N.P.E.

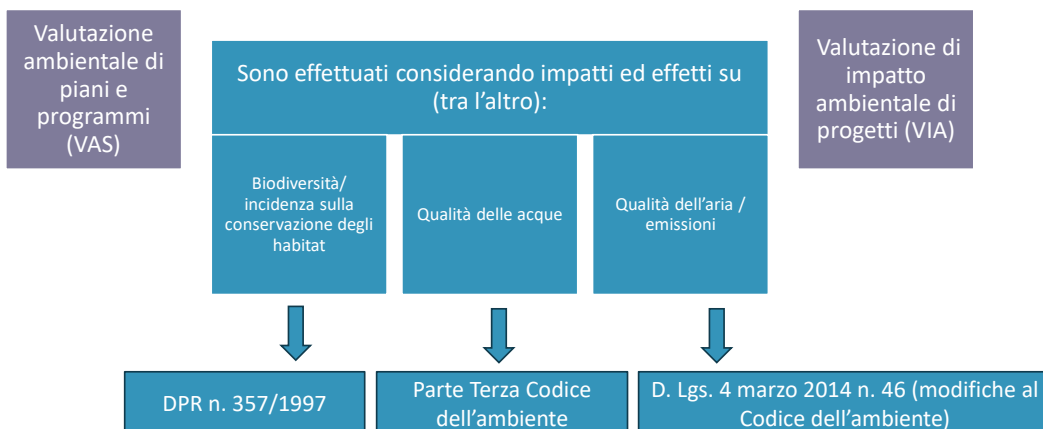
1

Un diritto procedurale e sostanziale europeo articolato



2

Come si coordinano?



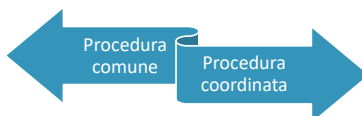
3

Come si coordinano? (Direttiva 2011/92/UE - VIA)

«Nel caso dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e dalla **direttiva 92/43/CEE** [...], gli Stati membri provvedono ove opportuno, affinché siano previste **procedure coordinate e/o comuni** che soddisfano le prescrizioni di tale normativa dell'Unione. Nel caso dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione degli effetti sull'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da atti normativi dell'Unione diversi dalle direttive di cui al primo comma, gli Stati membri possono prevedere **procedure coordinate e/o comuni**.

[...] La Commissione fornisce orientamenti in merito all'istituzione di procedure coordinate o comuni per i progetti che sono contemporaneamente soggetti alle valutazioni ai sensi della presente direttiva e delle direttive 92/43/CEE (Habitat), 2000/60/CE (acque), [...] o 2010/75/UE (emissioni industriali).»

(Art. 2, comma 3)



4

Come si coordinano? (Direttiva 2001/42/CE - VAS)

9° considerando: La presente direttiva ha carattere **procedurale** e le disposizioni dovrebbero essere integrate nelle procedure esistenti negli Stati membri

19° considerando: Qualora l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale discenda contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative UE – quali la direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva Habitat o la direttiva quadro in materia di acque – gli stati membri, per evitare duplicazioni della valutazione, **possono** prevedere procedure coordinate o comuni

5

Come si coordinano? (Direttiva 2001/42/CE - VAS)

Art. 3 – Ambito di applicazione

Sono soggetti a valutazione ambientale i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. (par. 1)

Viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi (fatti salvi quelli che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e modifiche minori → screening):

- che sono **elaborati per settori specifici** – agricolo, **forestale**, pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione dei rifiuti e delle acque, telecomunicazioni, turistico, pianificazione territoriale o destinazione dei suoli, e che **definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti** elencati negli allegati della direttiva VIA - 85/337/CEE, oppure

- per i quali, in considerazione dei **possibili effetti sui siti**, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della **direttiva Habitat** - 92/43/CEE. (par. 2)

Inoltre piani e programmi diversi da quelli suddetti, che tracciano le linee per la futura approvazione di progetti diversi da quelli soggetti alla direttiva VIA, ma valutati dagli Stati come a impatto significativo → screening (par. 4)

Non rientrano nell'ambito di applicazione: piani e programmi finanziari e di bilancio, e quelli destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale o protezione civile. (par. 8)

6

Come si coordinano? (Direttiva 2001/42/CE - VAS)

Art. 11 - Relazione con le altre disposizioni UE

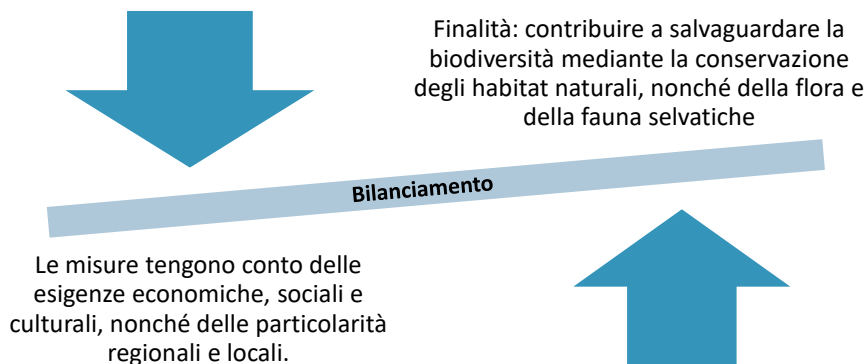
La valutazione ambientale effettuata ai sensi della direttiva VAS lascia **impregiudicate** le disposizioni della direttiva VIA - 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa UE. (par. 1)

Per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale **risulta contemporaneamente** dalla direttiva VAS e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere **procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni** della pertinente normativa comunitaria, al fine di **evitare duplicazioni** della valutazione. (par. 2)

7



Direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - 92/43/CEE (cd. Direttiva Habitat)



8

Direttiva Habitat

Una delle direttive ambientali più risalenti, fa però seguito alla cd. «**direttiva uccelli**» del 1979 che aveva oggetto più specifico → tutela degli uccelli selvatici e protezione dei siti di riferimento per le migrazioni e le specie minacciate, con istituzione di Zone di Protezione Speciale.

Individua habitat e specie da mantenere o ripristinare in «stato di conservazione soddisfacente» («favourable conservation status») (art. 2 par. 2).

Istituisce una rete di habitat e specie protetti a livello europeo, denominata Natura 2000.

Dal 1994 tutte le Z.P.S. istituite ai sensi della «direttiva uccelli» sono incluse nella rete Natura 2000, vi sono inoltre i siti di interesse comunitario individuati ai sensi della Direttiva Habitat.

9

Natura 2000



10

Esempi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (all. I)



*Praterie di posidonie (Sardegna Sinis, Puglia Torre Guaceto, Campania fondali Ischia e Punta Campanella)



*Lagune costiere (Sardegna S'Ena Arrubia, Mistras, Puglia Lesina)



*Dune costiere mediterranee con *Juniperus* (Sardegna Porto Pino, Piscinas-Scivu), oppure con *Pinus Pinea* o *Pinus Pinaster* (Lazio, Toscana Castiglione della Pescaia, Salento Ugento)



*Faggete degli Appennini con tasso e agrifoglio (P.N. Abruzzo, Toscana Foreste Casentinesi) oppure con abete bianco (Campania Taburno) o con abete dei Nebrodi (Sicilia Madonie)



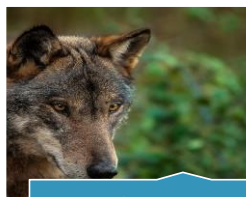
*Foreste alpine di Larice e Pino Cembro (Lombardia Alta Val Brembana, Trentino, Veneto Asiago)

11

Esempi di specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (all. II)



* Orso bruno
Ursus arctos



*Lupo
Canis lupus



*Foca monaca
Monachus monachus



* Tartaruga Caretta caretta e Tartaruga verde *Chelonia mydas*

Queste specie sono anche in **all. IV** (fra cui anche: gatto selvatico, muflone sardo-corso, cetacei, patella ferruginea, dattero di mare), ossia richiedono una **protezione rigorosa**: art. 12 - **gli stati assicurano** rigorosa tutela che comprende, tra l'altro, anche il **divieto di qualsiasi forma di cattura o uccisione** (con **deroghe**, art. 16, soltanto ove non ci sia altra soluzione valida e non pregiudichi stato soddisfacente)

12

Il caso del declassamento del lupo

Convenzione di Berna sulla Conservazione della Vita Selvatica e degli Habitat naturali in Europa 1979 (49 paesi + UE): nel dicembre 2024 il Comitato Permanente, su proposta UE, declassifica lo status, da specie «rigorosamente protetta» a «protetta».

A marzo 2025 la Commissione UE ha proposto la modifica della dir. Habitat, spostando il **lupo**

dall'allegato IV (protezione rigorosa: art. 12 - gli stati assicurano rigorosa tutela che comprende, tra l'altro, anche il divieto di qualsiasi forma di cattura o uccisione (con deroghe, art. 16, soltanto ove non ci sia altra soluzione valida e non pregiudichi uno stato soddisfacente di conservazione)

all'allegato V (specie animali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura potrebbe formare oggetto di misure di gestione).

Il Consiglio ha approvato in Comitato permanente degli stati membri, il Parlamento Europeo si esprimerà a Maggio 2025.

In Italia la Commissione della Camera ha già discusso e approvato in ordine alla valutazione di rispetto del principio di sussidiarietà: all'esito si modificheranno quindi le norme di protezione.

13

Il caso del declassamento del lupo

Quali sono le norme principali?

Legge caccia n. 157/1992, art. 2: tra le specie di mammiferi particolarmente protette; anche sotto il profilo sanzionatorio art. 30 co. 1 lett. b) pena arresto 2-8 mesi e ammenda (orso marsicano 6 mesi-2 anni, dopo l'uccisione di Amarena)

DPR n. 357/1997, art. 8 (attuazione Dir. Habitat): stabilisce specifici divieti a tutela (cattura, disturbo, commercio). Deroghe sono già previste all'art. 11 del D.P.R. se non esiste altra soluzione valida, si mantiene stato soddisfacente, per finalità protezione habitat o prevenzione gravi danni, sicurezza pubblica o interesse pubblico anche di natura socio-economica, ma con regole stringenti e procedure e monitoraggio (CGUE, 29.07.2024 n. 436 stabilisce che la deroga concedibile solo per applicazione concreta e puntuale per soddisfare precise esigenze e situazioni specifiche).

Per le specie di cui all'allegato V la norma applicabile è **l'art. 14** della direttiva, che impone agli Stati membri di adottare misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari indicati, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

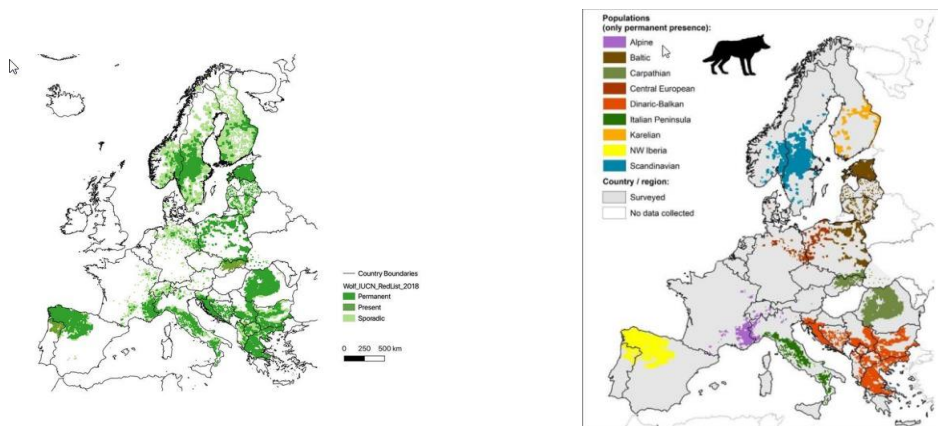
La caccia al lupo potrebbe quindi infine essere autorizzata dagli Stati, fermo restando il continuo monitoraggio della popolazione e la garanzia dello stato di conservazione soddisfacente.

14

Il caso del declassamento del lupo - Dati sulla diffusione

Dati utilizzati dallo standing Committee della Convenzione di Berna nel 2022 nel report: "Assessment of the conservation status of the Wolf (*Canis lupus*) in Europe"

Mappe - Wolf distribution and wolf population in Europe as of 2016 (Boitani, 2018)



15

Valutazione di incidenza (VIncA) - art. 6 Direttiva Habitat e art. 5 DPR n. 357/1997

La VIncA ha la finalità di valutare **gli effetti** che un piano/programma/progetto/intervento/attività **può generare** sui siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

A tal fine, deve essere effettuato uno studio di incidenza, che valuta gli effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito. Questi sono sottoposti, insieme al piano/intervento, all'autorità competente, a seconda della rilevanza nazionale o «locale» del piano/intervento. 3 «livelli» di analisi e valutazione:

Livello I: screening

Si tratta del processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e della determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. In questa fase occorre determinare in primo luogo se il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile che dagli stessi derivi un effetto significativo sul sito/ siti. (art. 6, par. 3, dir.)

Livello II: valutazione appropriata

Riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità nazionali competenti. Essa consiste nell'individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione.

In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo. (art. 6, par. 3, dir.).

Se nel complesso non pregiudica l'integrità del sito, approvabile.

Livello III: possibilità di deroga

Se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per la realizzazione del progetto, e l'individuazione di idonee misure compensative da adottare

(art. 6, par. 4, dir.)

16

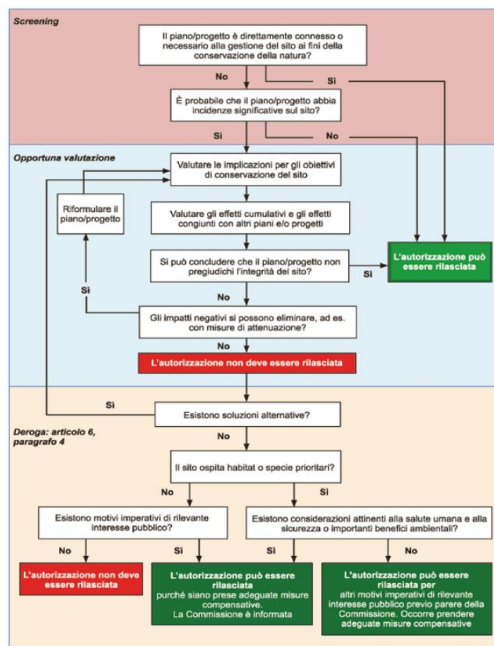
Valutazione di incidenza e VIA/VAS

Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto [...] che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione[...], la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G. (Art. 5, co. 4, DPR 357/1997)



La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. (Art. 10, comma 3, codice dell'ambiente)

17



Livello I: screening

Livello II: valutazione appropriata

Livello III: possibilità di deroga

Fonte: Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza

18

Possibilità di deroga: art. 6 par. 4 Dir. Habitat e art. 5 co. 9 DPR 357/1997



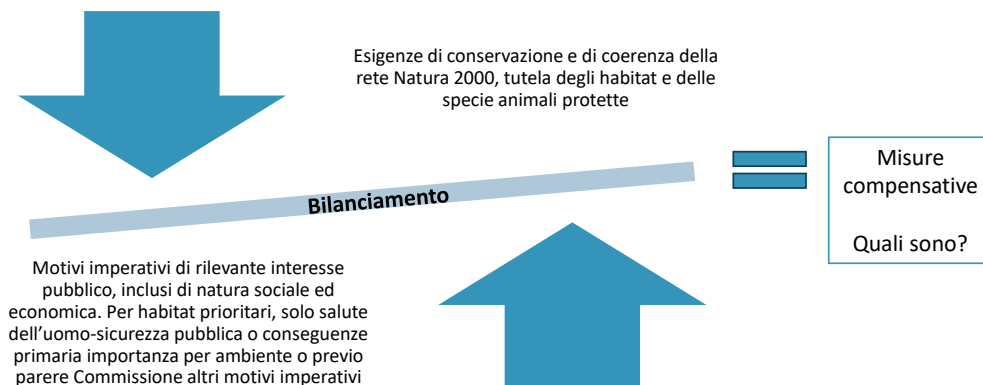
Art. 6, par. 4: «Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata.»



Art. 5, comma 9: «Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13»

19

Possibilità di deroga: art. 6 par. 4 Dir. Habitat e art. 5 co. 9 DPR 357/1997



20

Giurisprudenza

C-239/04 Castro Verde - Assenza di soluzioni alternative richieste

Commissione/Portogallo - Castro Verde: Realizzando un progetto di autostrada il cui tracciato attraversa la zona di protezione speciale di Castro Verde, nonostante la valutazione negativa dell'impatto ambientale e **senza** aver dimostrato l'assenza di soluzioni alternative per il tracciato in questione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 97/62/CE.

C-127/02 Waddenzee - Utilizzo delle migliori conoscenze scientifiche

Waddenzee: qualora sussistano dubbi sull'assenza di effetti negativi sull'integrità del sito connessi al piano o progetto in esame, l'autorità competente dovrà rifiutare l'autorizzazione. Gli Stati membri devono autorizzare tale attività solo se hanno la certezza che non avrà effetti negativi sull'integrità del sito. Questo è il caso in cui non permangono ragionevoli dubbi scientifici sull'assenza di tali effetti.

21



Direttiva quadro sulle acque (cenni)

La Dir. 2000/60/CE è un'altra direttiva sostanziale, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, per la protezione delle acque interne superficiali, di transizione, costiere e sotterranee.

Il preambolo della Direttiva dice che è necessario intervenire per evitare il deterioramento a lungo termine della qualità e della quantità dell'acqua dolce.

La direttiva mira a garantire la gestione sostenibile e la protezione delle risorse di acqua dolce. Essa infatti si prefigge scopi sia attinenti al profilo ambientale sia quello economico e sociale della gestione della risorsa.

L'obiettivo di raggiungere un "buono stato delle acque" dovrebbe essere perseguito per ogni bacino idrografico. Viene introdotta la gestione a scala di bacino il cui coordinamento è garantito da un unico soggetto competente, che in Italia è rappresentato dalle Autorità di bacino distrettuali.

22

Scopo della direttiva (art. 1)

- Protezione della risorsa acqua;
- Protezione della qualità dell'acqua;
- Promuovere l'uso sostenibile dell'acqua per proteggere la sufficienza delle risorse idriche;
- Protezione dall'inquinamento e riduzione dell'inquinamento, soprattutto per quanto riguarda le acque sotterranee;
- Uso sostenibile, equilibrato ed equo dell'acqua;
- Mitigare gli effetti di inondazioni e siccità;
- Protezione delle acque territoriali e marine;

23

Obiettivi ambientali (art. 4)

Raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee;

Prevenire il deterioramento dello stato dei corpi idrici;

Proteggere, valorizzare e ripristinare tutti i corpi idrici superficiali;

Proteggere e valorizzare tutti i corpi idrici artificiali e fortemente modificati, ad esempio i bacini idrici;

Ridurre progressivamente l'inquinamento da sostanze prioritarie e cessare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie;

Prevenire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee;

Proteggere, valorizzare e ripristinare tutti i corpi idrici sotterranei, garantendo un equilibrio tra estrazione e ricarica delle acque sotterranee;

Invertire qualsiasi tendenza significativa e duratura all'aumento degli inquinanti derivanti dall'attività umana;

24

Relazioni con altre normative - Habitat

Registro aree protette (art. 6)

Viene previsto in ogni bacino idrografico un registro delle acque a cui è attribuito un regime di protezione speciale per proteggere le acque superficiali e sotterranee ivi contenute e di conservarne gli habitat e le specie presenti che dipendono dall'ambiente acquatico.

(Art. 164 D. Lgs. 152/2006: Nell'ambito delle aree naturali protette, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate)

Le aree protette comprendono:

- tutti i corpi idrici utilizzati o destinati per il consumo umano (art. 7);
- tutte le aree protette dell'all. IV fra cui aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico e aree designate per la protezione di habitat o specie in cui il mantenimento o il miglioramento dello stato delle acque è un fattore importante per la loro protezione, compresi i siti Natura 2000.

25

Relazioni con altre normative - VAS

Piano di gestione (art. 13 Direttiva)

È lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, da predisporre per ogni distretto idrografico compreso nel territorio nazionale.

Può essere integrato da programmi e da piani più dettagliati per sottobacini, settori, problematiche o categorie di acque. Partecipazione e consultazione pubblica (art. 14).

Direttiva formalmente recepita nella normativa nazionale tramite la Parte Terza del D. Lgs. 152/2006

Autorità di bacino redige Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore (art. 65 D. Lgs. 152/2006)

Art. 66 del D. Lgs. 152/2006: il D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) ha innovato prevedendo che i piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12; qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del decreto, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, a VAS in sede statale (ma c'è un difetto di coordinamento normativo ed è rimasto un poco chiaro riferimento).

Per gli aggiornamenti e modifiche minori, verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 D. Lgs. 152/2006, secondo art. 6 cc. 3 e 3 bis), congiuntamente a VINCA se ricomprende siti tutelati.

Al contrario i Piani di Stralcio di distretto per la tutela dal rischio idrogeologico, da approvarsi ex art. 67 nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, non sono sottoposti a VAS secondo l'art. 68.

26

Regime di autorizzazione per gli scarichi

Obiettivi principali:

- prevenire gli scarichi illegali;
- prevenire le violazioni delle condizioni di licenza o autorizzazione.

Riferimenti normativi nella Parte Terza del D. Lgs. 152/2006:

Disciplina degli scarichi art. 100 e ss.

Autorizzazioni agli scarichi art. 124 e ss.

Sanzioni penali art. 137

27

Giurisprudenza scarichi

Cass. pen., Sez. III, 02/02/2023, n. 5738: le modalità in concreto seguite per lo sversamento segnano l'imprescindibile criterio per stabilire se si sia in presenza di uno scarico di reflui o di uno smaltimento non autorizzato di rifiuti: infatti, costituisce scarico di acque reflue industriali l'immissione delle stesse che avvenga attraverso un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore acque superficiali. In tutti gli altri casi, nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore, si applicherà la disciplina sui rifiuti.

Cass. Pen., sez. III, 05.04.2024, n. 29351: liquami sono acque di scarico se il collegamento fra produzione e recapito sia diretto e attuato mediante una condotta o sistema stabile di collettamento costituito da sistema di deflusso stabile e duraturo che canalizza i reflui fino al corpo recettore; in mancanza si verte nella disciplina sui rifiuti (vasca con troppo pieno).

Cass. Pen. 30.05.2024, n. 34232: per stoccaggio e smaltimento tramite operazioni di trattamento: si tratta di rifiuti liquidi.

Cass. Pen., sez. III, 14.12.2023, n. 688: lavaggio automezzi aziendali con reflui che finiscono nelle condotte meteoriche è scarico acque reflue industriali, sufficiente lo scarico periodico o discontinuo (non serve la "flagranza")

28



Direttiva sulle emissioni industriali (cenni)

La direttiva 2010/75/UE, modificata dalla direttiva 2024/1785/UE, è detta I.E.D. (*Industrial Emissions Directive*) e stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali.

Essa fissa inoltre norme intese a evitare oppure, se non possibile, a ridurre progressivamente le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, a impedire la produzione di rifiuti, a migliorare l'efficienza delle risorse e a promuovere l'economia circolare e la decarbonizzazione, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel complesso.

Si applica alle attività industriali che causano inquinamento secondo i suoi allegati, ma non alle attività di ricerca e sviluppo (art. 2). Copre un'ampia gamma di attività industriali (settore energetico, acciaierie, impianti chimici, forni per cemento, allevamenti intensivi, etc.)

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessuna installazione (definita come unità tecnica permanente in cui sono svolte le attività indicate negli allegati, più le altre attività accessorie e tecnicamente connesse che possono influire sull'inquinamento) o nessun impianto di combustione, nessun impianto di incenerimento dei rifiuti o nessun impianto di coincenerimento dei rifiuti operi senza autorizzazione (art. 4).

29

Principi

Obbligo di possedere un'autorizzazione integrata conforme alla direttiva, che copra le emissioni dell'impianto nell'aria, nelle acque (superficiali e sotterranee) e nel terreno.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale è inserita nel Titolo III bis della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, art. 29 bis e ss (sanzioni penali art. 29-quaterdecies).

Concetto principale della Direttiva è quello dell'utilizzo delle migliori tecniche disponibili - B.A.T. (vedi sotto).

Viene prevista una riconsiderazione periodica dei permessi; se ci sono modifiche sostanziali, nuova autorizzazione (artt. 20 - 21)

Altre norme concernono la partecipazione pubblica e l'accesso alla giustizia (artt. 24-25)

30

Il cuore della direttiva IED.: il concetto di BAT (Best Available Techniques)

Migliori	Tecniche	Disponibili
le più efficaci per raggiungere un elevato livello generale di protezione dell'ambiente nel suo complesso	la tecnologia utilizzata e il modo in cui l'impianto viene progettato, costruito, mantenuto, gestito e smantellato	sviluppate in maniera tale da poter essere implementate nel settore industriale di riferimento, in condizioni economicamente e tecnicamente sostenibili, con vantaggi bilanciati con i costi

Quindi si tratta di quelle tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili per ogni contesto.

31

Deroghe alle BAT e standard di qualità

Al capo II della Direttiva vi sono disposizioni generali per le attività elencate in all. I, le cui condizioni di autorizzazione sono basate sulle BAT.

Nei capi successivi sono previsti requisiti «minimi» settoriali per le varie categorie di impianti, che includono valori limite di emissione.

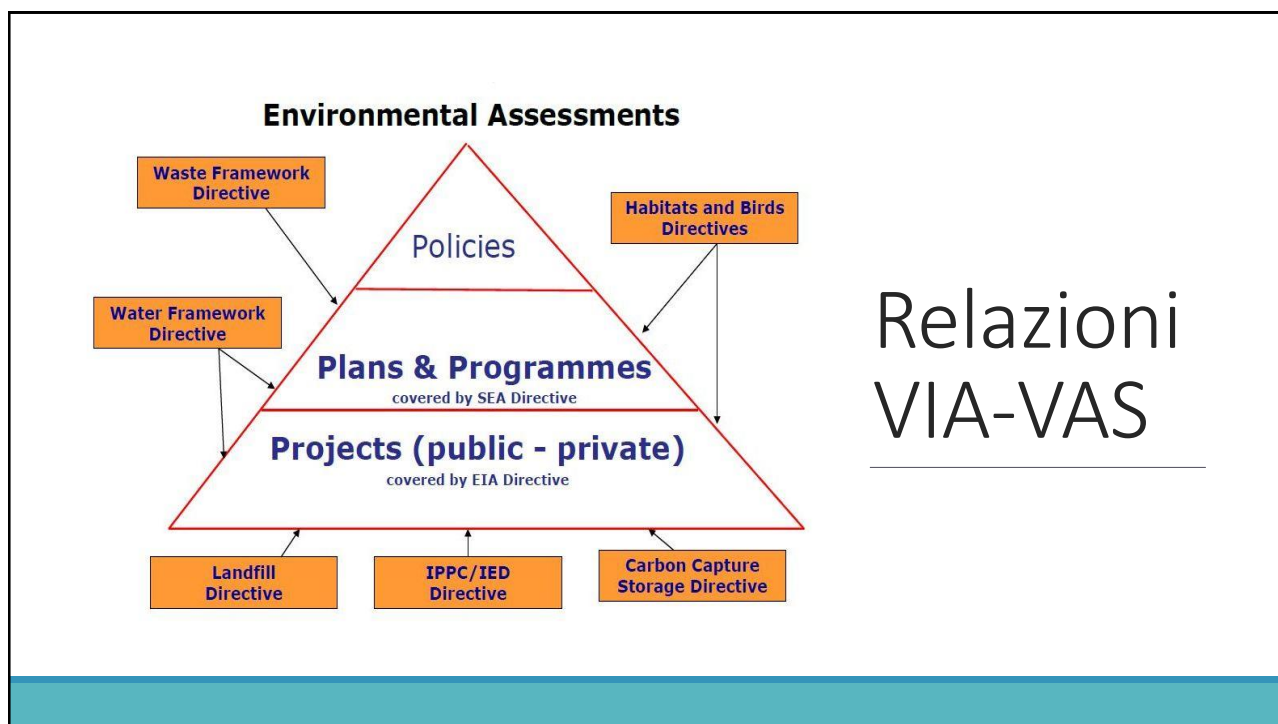
Sono previste tuttavia deroghe alle conclusioni sulle BAT (art. 15 par. 4 Direttiva IED):

in particolare la deviazione dall'uso delle conclusioni sulle BAT è possibile per due motivi, connessi a una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione:

- (a) della posizione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'impianto interessato;
- (b) delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione.

Se una norma di qualità ambientale richiede condizioni più severe di quelle ottenibili con l'uso delle migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione deve contenere misure supplementari, senza pregiudicare le altre misure che possono essere adottate per conformarsi alle norme di qualità ambientale (art. 18).

32



33

Relazioni con altre normative - VIA/VAS

- Due possibilità: (a) Autorizzazione IED + VIA obbligatoria; (b) Autorizzazione IED + screening.
- Non è possibile ottenere un'autorizzazione IED senza VIA (tutte le attività IED dell'Allegato I sono incluse nell'Allegato I o II della VIA).
- Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere come allineare le due procedure.
- Direttiva VIA 2011/92/UE:
 - art. 2 par. 2 : La valutazione dell'impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.
 - Art. 2 par. 3: Gli Stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della presente direttiva e quelli della direttiva 2008/1/CE (IPCC) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (ora IED).

34

Revisione in corso

Revisione con Direttiva 2024/1785/UE, in vigore dall'agosto del 2024.

Nuove regole che entrano gradualmente in vigore fino al 2030.

Focus sugli impianti agroindustriali, cambiato il titolo in "Direttiva sulle emissioni industriali e derivanti da allevamento di bestiame".

Centro di innovazione per la trasformazione industriale e le emissioni (INCITE)

Particolare novità il regime sanzionatorio rafforzato con ammende pecuniarie più severe per le infrazioni più gravi (almeno il 3% del fatturato annuo dell'UE della persona giuridica).

Maggiori poteri alle autorità competenti per sospensione degli impianti non conformi.

35



Grazie per
l'attenzione! _____

36